
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Incapacità a testimoniare, eccezione: va presentata subito dopo l'assunzione della prova e se viene respinta va riproposta in sede di p.c. e nei successivi atti di impugnazione

Va confermato che la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'[art. 246 c.p.c.](#) essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'[art. 157, secondo comma, c.p.c.](#); qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Tribunale di Bari, sentenza del 10.3.2016, n. 1390

...omissis...

In ordine alla attendibilità o incapacità a testimoniare della teste non vi è alcuna indicazione nella decisione impugnata.

Sul punto va rilevato che la B. si era trovata a bordo del veicolo condotto dal *omissis* in qualità di terza trasportata e per questa ragione la società di assicurazioni RAS ne aveva eccepito l'incapacità a testimoniare sostenendo un suo interesse diretto ed attuale della stessa rispetto al giudizio.

Sul punto deve rilevarsi che il giudice di prime cure ha disposto l'escussione del teste, superando in questo modo l'eccezione sollevata dalla convenuta, pur non tenendo conto delle sue dichiarazioni in sede di decisione.

Va aggiunto che la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (Cass. S.U. 21670/13).

Nel caso di specie la società di assicurazioni si è limitata ad eccepire l'incapacità a testimoniare solo in sede di comparsa di risposta, senza riproporre l'eccezione al momento della ammissione delle richieste istruttorie, dopo l'espletamento della prova e al momento della precisazione delle conclusioni, intendendosi, per questa ragione, rinunciata.

In questo quadro istruttorio, in cui vanno valorizzate le dichiarazioni testimoniali di *xxs* per le ragioni indicate, si inserisce peraltro la mancata comparizione del convenuto contumace *xx* a rendere l'interrogatorio deferitogli.

Difatti il giudice, ai sensi dell'art. 232, comma primo, c.p.c. può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso - valutando ogni altro elemento probatorio - qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo. Tale mancata comparizione non deve, peraltro, risultare già *ex se* idonea a fornire la prova piena del fatto contestato - poiché in tal caso, risultando adempiuto aliunde il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio - ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (Cass. 15055/03).

A conferma della verifica del sinistro e del coinvolgimento del *xxx* va considerato anche il certificato di Pronto Soccorso redatto il 14.6.2000 alle ore 12,35 ossia subito dopo il sinistro ed in cui viene riportata la circostanza del tamponamento, così come riferita dal danneggiato.

Con riguardo alla dinamica descritta va considerato che, come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, in caso di tamponamento tra veicoli - che si verifica anche quando il contatto tra il veicolo tamponato e il tamponante sia soltanto parziale - il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma secondo cc, egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. 3282/06; Cass. 121x xxxx, rimasto contumace, non ha dimostrato, a fronte della presunzione relativa al mancato rispetto della prescritta distanza di sicurezza, di essere venuto in collisione con il mezzo condotto dal *xxx* per cause a lui non imputabili).

Deve pertanto affermarsi la responsabilità esclusiva di *xxxx* determinazione del sinistro.

Venendo alla quantificazione del danno va osservato quanto di seguito. Vale la pena premettere che il danno non patrimoniale, così come chiarito dalla Suprema Corte

nella pronuncia n. 26972/08, è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.:

a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale;

b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni);

c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

In particolare, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.

Secondo la definizione dell'art. 138 D.Lgs. 209/05 (cd. codice delle assicurazioni private) per danno biologico si intende "la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".

Vanno quindi considerate le risultanze dell'elaborato peritale redatto in corso di giudizio.

Il c.t.u. nominato ha riscontrato che a seguito del sinistro il xxxxxxaveva riportato una "distorsione del rachide cervicale", lesione compatibile con la dinamica del sinistro e, allo stato, è affetto dai postumi stabilizzati da valutarsi nella misura dell'1%.

Va inoltre considerato un periodo di inabilità temporanea parziale, nella misura del 75% per 7 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale nella misura del 50% per 25 giorni e nella misura del 25% per 25 giorni.

Dette conclusioni appaiono corrette e non inficiate da errori o vizi di metodo e alle stesse il giudicante ritiene di aderire.

Ai fini della liquidazione del danno e trattandosi di lesioni inferiori alla percentuale del 9% ossia di cosiddette micropermanenti, può essere utilizzato, ai fini del calcolo della somma spettante a titolo risarcitorio, può essere utilizzato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.6.2015 approvato ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. 209/05: in base ai parametri indicati e considerata l'età dell'appellante al momento del sinistro (28 anni) e la percentuale di postumi permanenti riconosciuta (1%) appare equo liquidare la somma di € 902,00 (muovendo dall'importo di € 722,10 ed al fine della personalizzazione del danno). Nell'importo così indicato è stato previsto anche l'aumento dovuto per l'ulteriore patimento sofferto dal *omissis* in ragione delle conseguenze del sinistro. Con particolare riferimento al cosiddetto danno morale, da includersi nell'ambito del danno non patrimoniale, secondo la giurisprudenza di merito non vi sarebbe ragione alcuna per escludere nel caso di lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, la liquidazione del danno consistente nel pretium doloris dovendosi procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione dell'omnicomprensiva voce del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Si è così giunti ad affermare che nel caso di

lesioni micropermanenti, il cosiddetto danno morale non può che essere risarcito in via autonoma, non rientrando esso nella nozione di legge del danno biologico (Trib. Nocera Inferiore 21.7.2011; Trib. Trieste 7.4.2011).

A tal fine deve considerarsi che nei valori monetari disciplinati dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni, il legislatore non ha affatto tenuto conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima; di conseguenza il giudice, operando una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Codice delle Assicurazioni e 2059 c.c., deve garantire comunque l'integrale risarcimento del danno alla salute procedendo ad "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima (Trib. Milano 29.3.2011). Va poi riconosciuta la somma xx inoltre essere riconosciuto l'importo di xxxxx

In definitiva, in considerazione dei rapporti di manleva, in riforma della sentenza di primo grado xxxxxx e la società RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà xxx in persona del legale rappresentante pro tempore, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in xxxx della somma di € 2.012,72 attuali, a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi nella misura del tasso legale vigente annualmente da computarsi sulla predetta somma, devalutata sulla base dell'applicazione degli indici ISTAT alla data del 14.6.2000 e successivamente rivalutata per tutto il periodo della sua indisponibilità, con decorrenza dalla data della domanda e sino alla data di pubblicazione della sentenza. Su tale somma vanno, altresì, riconosciuti gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Gli appellati vanno inoltre condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 23,24, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dal momento dell'esborso e sino al sinistro.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, per entrambi i gradi del giudizio, stante la riforma della decisione, ai sensi delle tariffe vigenti al momento dello svolgimento dell'attività processuale e del D.M. 55/14 per il secondo grado di giudizio.

Devono porsi a carico degli appellati soccombenti le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281-sexies c.p.c. sull'appello proposto da xxxxx in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 422/05 emessa dal Giudice di Pace di Modugno, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna xxx; condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € xxxxxxxx interessi legali sulla somma via via rivalutata dal momento dell'esborso e sino al soddisfo; 3) condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i giudizi in favore dell'appellante che si liquidano in xxx pone a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.